



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale
Al Presidente

All'Assessorato Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna Regione Emilia Romagna

assterr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 - Ufficio legislativo

ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Oggetto: Interpretazione sulla classificazione delle zone sismiche in relazione all'attivazione dei controlli sulle costruzioni edilizie di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato di cui all'art. 83 del medesimo D.P.R..

Con riferimento alla nota di Codesta Amministrazione trasmessa a questo Consiglio dall'Ufficio Legislativo del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 5326 del 12/02/2018 che verte sull'argomento riportato in oggetto.

In primo luogo è utile ricordare che l'allegato 1 all'O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003, individua 4 zone caratterizzate da intervalli di valori di accelerazione di picco orizzontale al suolo (a_g) secondo la seguente tabella:

zona	accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni [a_g/g]	accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) [a_g/g]
1	> 0,25	0,35
2	0,15-0,25	0,25
3	0,05-0,15	0,15
4	<0,05	0,05

Inoltre nella nota esplicativa datata 29/03/2004 relativa alla citata OPCM n. 3274 si definiscono le 4 zone come: Zona 1 alta sismicità, Zona 2 media sismicità, Zona 3 bassa sismicità e Zona 4, di nuova introduzione, in cui si dà la facoltà alle Regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica, altrimenti non richiesta.

E' opportuno ancora evidenziare che sull'argomento si è espressa anche la 1^a Sezione di questo Consesso, con i pareri n. 234/05 e n. 264/05 resi nelle adunanze del 16/11/2005 e del 13/12/2005, coerenti con quanto sopra. Si richiamano, infine, le sentenze n. 996/2015 del T.A.R. per la Liguria sezione prima e n. 8240/2009 del Consiglio di Stato sezione quarta, che si esprimono sull'argomento.

Si deve prendere atto, tuttavia, della Sentenza Penale n. 56040/2017 della Corte di Cassazione sezione 3 in cui viene espressa la coincidenza tra la zona a bassa sismicità e la zona 4, la quale conferma una generale incertezza sull'argomento, dettata presumibilmente dalla mancanza di una precisa indicazione legislativa o comunque regolamentare.

Pertanto, come richiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome nella nota 5794 del 26/04/2018 e anche alla luce della recente emanazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, questo Consesso si è fatto promotore presso il Tavolo Tecnico, già operante presso questo Consiglio per la redazione di un nuovo testo legislativo sulla "Disciplina delle Costruzioni", al fine di introdurre, all'interno del futuro testo normativo, criteri chiari per individuare le opere o categorie di opere da assoggettare a regime di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001 e definire livelli di sicurezza minimi accettabili per le costruzioni esistenti.

Nelle more di tale revisione questo Consiglio, in accordo con il tavolo tecnico suddetto, condivide l'opportunità di adottare, nei tempi più brevi possibili, un idoneo provvedimento, con forza di legge o di regolamento, che fornisca una precisa definizione delle zone sismiche, in modo da contribuire alla risoluzione della questione sopraindicata.

IL PRESIDENTE

Massimo Sessa

SPG

ER AL